

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 luglio 2008, n. 6490.

Piano di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013. Misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare». Bando pubblico.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

— il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

— il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

— il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

— il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

— il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

— il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione europea C (2008) n. 552 del 7 febbraio 2008 che modifica la C(2007) n. 6011 del 29 novembre 2007 di approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Umbria, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

Vista la D.G.R. n. 133 del 18 febbraio 2008 che prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013;

Vista la D.G.R. n. 273 del 17 marzo 2008 con la quale la Giunta regionale approva i criteri di selezione per le operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR;

Vista la circolare AGEA prot. n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto «Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il

controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005»;

Vista la determinazione direttoriale n. 556 del 7 febbraio 2008 con la quale sono stati individuati i responsabili delle singole misure;

Conformemente a quanto stabilito con la D.G.R. avente per oggetto «P.S.R. per l'Umbria 2007-2013 misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare». Disposizioni procedurali per l'implementazione della misura», in corso di approvazione, con al quale la Giunta regionale fra l'altro fissa:

— di consentire la presentazione delle domande a valere sulla misura 132 del PSR dell'Umbria 2007-2013;

— l'assegnazione finanziaria quota FEASR per le annualità dal 2008 al 2011;

— di affidare alcune fasi del procedimento istruttorio all'ARUSIA;

Ritenuto di fornire, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria, le norme tecniche (modalità e criteri) per l'attuazione della misura 132 del PSR dell'Umbria 2007-2013;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1. di procedere all'attivazione della misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare» del PSR dell'Umbria 2007/2013, nel rispetto delle modalità e criteri per la concessione degli aiuti contenuti nel bando, che si allega al presente atto (*allegato «A»*) per farne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che la presentazione delle domande dovrà avvenire con la procedura di cui all'art. 11 dell'*allegato «A»* al presente atto, utilizzando la modulistica e le procedure informatiche predisposte dall'Organismo pagatore (OP) AGEA e disponibili sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

3. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

4. di rimandare a successivo atto la definizione delle riduzioni ed esclusioni, sulla base del D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel sito internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it) alla voce bandi;

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 23 luglio 2008

Il dirigente di servizio
AUGUSTO BULDRINI

PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2007-2013. MISURA 132 "SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO AI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE". BANDO PUBBLICO.

art. 1
(finalità)

La misura si propone di incentivare la diffusione delle produzioni agricole tutelate da sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale e regionale e promuovere la loro valorizzazione sul mercato e nei confronti dei consumatori.

La partecipazione ai sistemi di qualità alimentare può aumentare i costi addizionali e gli obblighi che non sono pienamente remunerati dal mercato, così che si prevede un sostegno per incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali sistemi.

art. 2
(definizioni)

2.1. Azienda

Ai sensi del Reg. CE 1782/2003 l'azienda è l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro.

2.2. Imprenditore agricolo.

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

2.3. Sistemi di qualità alimentare riconosciuti

I sistemi di qualità alimentare oggetto del presente avviso sono quelli riconosciuti a livello comunitario e precisamente:

- Regolamento (CEE) del Consiglio 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni e connessa normativa nazionale (agricoltura e zootecnia biologica);
- Regolamento (CE) del Consiglio 510/2006 (protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari DOP ed IGP);

- Regolamento (CE) del Consiglio 509/2006 (specialità tradizionali e garantite dei prodotti agricoli e alimentari: STG);
- Regolamento (CEE) del Consiglio 1493/1999 (DOC, DOCG);
- Decreto Ministero Risorse agricole del 18 novembre 1995 (G.U. n. 284 del 5 dicembre 1995) Indicazione geografica tipica dei vini "Umbria" che rispetta le condizioni previste dal regolamento CE n.1974/2006;

2.4. Fascicolo aziendale

Si intende per esso un contenitore aggregato e certificato, di informazioni relative a dati su supporto cartaceo o informatico che caratterizzano ciascuna delle aziende agricole.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

Il fascicolo deve essere costituito presso un CAA convenzionato con AGEA o presso l'ARUSIA.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli artt. 46 e 47 del citato D.P.R..

2.5. Domande di Aiuto e di Pagamento

La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione alle provvidenze previste dal presente avviso.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già accordato a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

art. 3
(area di intervento)

La misura si applica all'intero territorio regionale.

art. 4
(soggetti beneficiari)

4.1. Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del C.C., titolari di partita IVA ed iscritti alla CCIAA con codici di attività economica (ATECO 2007) afferenti alla sezione A – Agricoltura, silvicoltura e pesca, che aderiscono e partecipano ai sistemi di qualità di cui all'art. 2 per le seguenti produzioni ammissibili:

- prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) 2092/91 e s.m.i e destinati al consumo umano;
- prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006:
 - Olio extravergine di oliva DOP Umbria, Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.97);
 - Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Reg. CE n. 134 del 20.01.98 (GUCE L. 15 del 21.01.98);

- Lenticchia IGP Castelluccio di Norcia, Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Prosciutto IGP di Norcia, Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Reg. CE n. 1778 del 07.09.01 (GUCE L. 240 del 08.09.01);
- Pecorino Toscano DOP, Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96);
- prodotti STG riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 509/2006:
 - Mozzarella STG;
- VQPRD riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1493/99 titolo IV:
 - vini a DOC (Torgiano, Orvieto, Montefalco, Colli Amerini, Colli Perugini, Colli Martani, Colli del Trasimeno, Colli Altotiberini, Assisi, Lago di Corbara, Rosso Orvietano)
 - vini a DOCG (Montefalco Sagrantino e Torgiano Rosso Riserva)
- Prodotti riconosciuti DM 18.11.1995 quali i vini a IGT (IGT Umbria);

L'adesione al sistema di qualità è attestata al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) per l'Agricoltura Biologica (ai sensi del Reg. CE 2092/91 e s.m.i) essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, all'elenco regionale degli operatori biologici, ovvero aver notificato l'avvio dell'attività biologica all'Amministrazione competente e avere ricevuto l'attestato di idoneità aziendale;
- b) per le produzioni DOP e IGP (ai sensi del Reg. CE 510/2006) e STG (ai sensi del Reg. CE n. 509/2006), essere assoggettati oppure, nel caso di primo ingresso al sistema, aver fatto richiesta di assoggettamento agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- c) per le superfici vitate essere iscritti agli albi dei vigneti a VQPRD (ai sensi del titolo IV del Regolamento CE 1493/99) e/o delle vigne a I.G.T. (ai sensi del DM 18.11.1995), elencati nel PSR.

Non possono presentare domanda di aiuto altri soggetti, che pur appartenendo alle diverse "filieri produttive di qualità", non rientrano tra le categorie definite al presente articolo.

4.2. Cambio beneficiario

In caso di premorienza del beneficiario gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi al successore a titolo universale o particolare. Il successore è tenuto, in tal caso, a comunicare il subentro e a rispettare i predetti obblighi.

Qualora, nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrare per il restante periodo a condizione che entrambi diano comunicazione all'ARUSIA dell'avvenuta cessione. Tale comunicazione, a pena di esclusione del subentrante dal sostegno per il residuo periodo, dovrà essere inviata entro 30 giorni.

Sono fatte salve ulteriori determinazioni in tema di subentro che venissero adottate dall'Organismo Pagatore nel corso del periodo del sostegno.

art. 5 (impegni)

5.1. Dichiarazione di impegni

Oltre alle pertinenti dichiarazioni di impegni di carattere generale previsti dall'art. 3.2.4 della D.G.R. n. 329/2008 "PSR dell'Umbria 2007/2013. Procedure attuative." il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, pena la decadenza dei benefici nonché

l'obbligo della restituzione di quanto percepito maggiorato dei relativi interessi, si impegna a:

- partecipare per un periodo minimo di tre anni consecutivi ad almeno uno dei sistemi di qualità riconosciuti come ammissibili dal presente avviso;
- commercializzare, come certificata, la prevalenza delle produzioni ottenute dal sistema di qualità di cui all'art. 4.

L'impegno a commercializzare la prevalenza delle produzioni di qualità ottenute è riferito ad ogni singolo prodotto/produzione di qualità per il/la quale viene richiesto l'aiuto.

5.2. Durata degli impegni

Gli impegni decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande e hanno una durata di 3 o 5 anni, a scelta del richiedente all'atto della presentazione della domanda di aiuto.

5.3. Cause di esonero dagli impegni

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto, nei seguenti casi:

- espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.
- decesso dell'imprenditore;
- sopravvenuta incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- calamità naturali gravi che colpiscono in misura rilevante la superficie agricola aziendale, i fabbricati aziendali adibiti alle attività agricole zootecniche o all'abitazione dell'imprenditore;
- distruzione fortuita, per cause dolose o colpose non imputabili a responsabilità del beneficiario, delle dotazioni e delle strutture aziendali;
- epizootie e patologie vegetali che colpiscono la totalità o una parte rilevante del patrimonio aziendale.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ARUSIA entro 30 giorni a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove che dimostrino l'evento verificatosi, che impedisce il mantenimento dell'impegno.

L'ARUSIA istituirà un'apposita commissione che avrà il compito di valutare gli eventi e di proporre decisioni in merito. Qualora la commissione entro 60 giorni dalla notifica non si pronuncia, la richiesta di esonero si intende accolta.

art. 6

(interventi ammissibili)

Sono ammissibili al sostegno i costi fissi sostenuti dal produttore per la partecipazione ad almeno uno dei sistemi di qualità di cui all'art. 2 paragrafo 3.

Tali costi sono riferiti all'assoggettamento agli specifici piani di controllo previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione.

Le tipologie di costi fissi ammissibili sono riconducibili a:

- costi d'iscrizione ed eventuale contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare;
- costi sostenuti per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Sono ammesse le spese relative alla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità.

Il sostegno è corrisposto unicamente per i prodotti agricoli destinati al consumo umano ed è concesso soltanto nel caso in cui la partecipazione ai sistemi di qualità ammessi all'aiuto sia assicurata per un periodo minimo di tre anni consecutivi.

Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente quietanzata mediante bonifico che dovrà riportare nella causale, oltre agli estremi della documentazione fiscale la dicitura "PSR 2007 – 2013 – Misura 132".

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti siano stati regolati per contanti o tramite assegni;
- b) i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;

art. 7 (intensità dell'aiuto)

Il sostegno, a titolo di incentivo è erogato annualmente per un importo pari al 100% dei "costi fissi" così come definiti all'art. 6, fino ad un massimo di 3.000,00 euro ad azienda all'anno anche qualora l'aiuto sia riferito ai costi fissi derivanti dalla partecipazione a più Sistemi di Qualità.

Sono eleggibili a sostegno solo le spese sostenute e documentate dopo la presentazione della domanda e riferite all'anno di presentazione della domanda stessa.

A norma dell'art. 3, paragrafo 3.3.1 dell'allegato "a" alla DGR n. 392/08, nella prima fase di attuazione, limitatamente alle domande presentate per l'annualità 2008, sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda, comunque non antecedenti al 1 gennaio 2007, a condizione che le stesse siano riferite ai rispettivi anni di attività di assoggettamento al sistema di qualità e rientrino tra le tipologie di cui all'art. 6.

art. 8 (limitazioni ed esclusioni)

Le aziende assoggettate al sistema di controllo previsto dal Reg. CEE 2092/91 e s.m.i. devono risultare, all'atto della liquidazione iscritte all'Albo regionale degli operatori biologici.

Le aziende che aderiscono ai sistemi di qualità previsti dai Reg. CE n. 509/2006 e n. 510/2006 devono risultare, all'atto della liquidazione, assoggettate agli specifici sistemi di controllo.

Sono escluse dagli aiuti le imprese agricole, che a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte delle Strutture di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità specifico.

Le aziende beneficiarie dei premi della misura f) "misure agroambientali", azione A3 del PSR 2000/2006 (Ex Reg. CE 1257/99) con impegno in corso, sono escluse dagli aiuti del presente avviso fino alla scadenza del periodo di impegno.

art. 9 (criteri di selezione)

Ai fini della liquidazione dell'aiuto da parte dell'organismo pagatore, stante il meccanismo di erogazione dei fondi FEASR, la Regione Umbria, sulla scorta degli elenchi delle domande ammissibili, provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità finanziarie.

Le graduatorie di merito verranno formulate con l'osservanza dei seguenti criteri:

DESCRIZIONE		PUNTI
beneficiari di età ≤ 40 anni (prevalenza di conduttori per le forme associate)		5
beneficiario donna ((prevalenza di conduttori per le forme associate)		5
Partecipazione a più sistemi di qualità riconosciuti	n. 2 sistemi qualità	10
	> 2 sistemi qualità	20
Durata dell'impegno	3 anni	10
	5 anni	20
Partecipazione al sistema di produzione biologico	Superficie assoggettata < al 50% della SAU aziendale	10
	Superficie assoggettata > di 50% e < al 80% della SAU aziendale	20
	Oltre 80% della SAU aziendale	40
Partecipazione ad uno dei sistemi di qualità DOP e/o IGP di cui all'art. 4.1	Produzione assoggettata < al 50% dell'intera produzione aziendale in termini di valore	10
	Produzione assoggettata > del 50% e < all'80% dell'intera produzione aziendale in termini di valore	20
	Oltre 80% delle produzioni aziendali in termini di valore	35
A parità di punteggio verrà assegnata la preferenza alle domande con maggiore dimensione economica della produzione interessata.		

art. 10

(pianificazione finanziaria)

Le risorse finanziarie complessivamente assegnate alla misura 132 del PSR per l'Umbria 2007/2013 pari ad € 5.764.420,00 di quota FEASR corrispondenti ad € 13.100.954,55 di spesa pubblica, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale afferenti l'implementazione della misura in oggetto, sono assegnate alla prima graduatoria utile relativa alle domande di aiuti presentate a norma dell'art. 11.

Eventuali risorse residuali potranno essere utilizzate per le graduatorie degli anni dal 2009 al 2011.

art. 11

(disposizioni e prescrizioni operative)

11.1. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti sono formulate su un modello predefinito in cui il richiedente esplicita la volontà di accedere alle provvidenze e devono contenere tutte le informazioni richieste.

I beneficiari, avvalendosi dei CAA o di altri soggetti autorizzati dalla Regione, provvedono alla compilazione delle domande utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA-OP nell'ambito del SIAN.

Per le annualità 2007 e 2008 le domande di aiuto potranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Per le annualità 2009, 2010 e 2011 entro il 30 aprile di ciascun anno.

Successivamente alle data di scadenza di cui sopra l'ARUSIA, nella sua qualità di soggetto affidatario della fase procedurale di raccolta delle domande, informerà i CAA o gli altri soggetti autorizzati delle modalità e termini di presentazione del formato cartaceo della domanda, che dovrà essere debitamente sottoscritto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di irricevibilità e corredato degli eventuali allegati previsti.

La predisposizione di un fascicolo aziendale validato dall'agricoltore è propedeutico alla presentazione della domanda finalizzata alla richiesta di un aiuto.

Gli agricoltori che non hanno provveduto alla costituzione del fascicolo aziendale possono soddisfare tale adempimento avvalendosi dei CAA o dell'ARUSIA.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato eventualmente estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

11.2. Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto deve essere allegato

1. preventivo di spesa, fornito dalla Struttura di Controllo, con le seguenti indicazioni:
 - specifica del Sistema di Qualità (prodotto DOP, IGP o STG, Agricoltura Biologica);
 - costi fissi che si prevede di sostenere suddivisi per tipologia e relativi al primo anno di impegno. Tali costi costituiranno limite di impegno per le successive annualità (3 o 5 anni);
2. relazione in ordine alla previsione produttiva annuale o per campagna agraria e riferita ai prodotti assoggettati ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti;
3. deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda (solo nel caso di domanda di aiuto presentata da società).

Tutta la documentazione allegata alla domanda di aiuto deve essere presentata in un unico esemplare, in originale o copia autenticata, avvalendosi dell'istituto delle autodichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 art. 46, 47, che, qualora mendaci, comportano l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto.

Qualora la documentazione richiesta o parte di essa sia già in possesso della Pubblica Amministrazione cui è rivolta l'istanza, la stessa può essere sostituita da idonea autocertificazione secondo il modello 1 allegato.

11.3. Annualità successive e rendicontazione degli aiuti

Le domande di pagamento potranno essere presentate entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce l'aiuto con le stesse modalità previste per le domande di aiuto. La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. In tal caso, l'azienda, pur non percependo l'aiuto, è assoggettata al controllo.

La domanda di pagamento è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- documentazione rilasciata dalla struttura di controllo attestante l'inesistenza di inadempienze e/o irregolarità;
- documentazione rilasciata dal Organismo di controllo attestante la permanenza o l'avvenuta iscrizione nel/nei sistemi di qualità per i quali l'azienda ha richiesto il sostegno in sede di domanda di aiuto;
- documentazione di spesa (fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente quietanzata mediante bonifico che dovrà riportare nella causale, oltre agli estremi della documentazione fiscale la dicitura "PSR 2007 – 2013 – Misura 132")

11.4. Erogazione degli aiuti

L'aiuto sarà erogato dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale al medesimo intestato.

art. 12

(istruttoria delle domande)

12.1. Domande di aiuto

Le verifiche istruttorie delle domande di aiuto accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa relativamente alla presente misura.

L'ARUSIA, quale agenzia preposta alla istruttoria, verifica la rispondenza delle domande con i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico.

A tal fine, l'ARUSIA, terrà conto di quanto già attestato nel fascicolo aziendale e potrà acquisire, qualora lo ritenga necessario, i relativi allegati e la documentazione necessari ai fini istruttori.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.

Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità, ne è consentita l'integrazione e/o la regolarizzazione, su invito del responsabile del procedimento, entro un termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 30 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti e necessari alla regolarizzazione della stessa e, comunque all'espletamento dell'istruttoria.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino al completamento dell'istruttoria e comunque fino a quando non è stata estratta a campione per il controllo.

L'ARUSIA, effettuata l'istruttoria amministrativa delle domande, redige gli elenchi distinti rispetto alle risultanze istruttorie (domande ammesse, escluse, rinunciate, irricevibili) e li trasmette al responsabile di misura.

Il responsabile di misura assume le determinazioni conseguenti agli accertamenti istruttori effettuati dall'ARUSIA, provvede ad approvare la graduatoria, a notificare a tutti i richiedenti l'aiuto l'esito del procedimento istruttorio e a pubblicare gli elenchi delle domande.

12.2. Domande di pagamento

L'ARUSIA, quale agenzia preposta alla istruttoria, verifica la rispondenza delle domande con i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico.

Effettuata l'istruttoria e redatto apposito verbale, acquisisce, ove necessaria la documentazione relativa alla posizione del beneficiario rispetto agli obblighi fiscali, nonché ogni altra specifica documentazione prevista dalla normativa vigente.

A tal fine, l'ARUSIA, terrà conto di quanto già attestato nel fascicolo aziendale e potrà acquisire, qualora lo ritenga necessario, i relativi allegati e la documentazione necessari ai fini istruttori.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.

Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità, ne è consentita l'integrazione e/o la regolarizzazione, su invito del responsabile del procedimento, entro un termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 30 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti e necessari alla regolarizzazione della stessa e, comunque all'espletamento dell'istruttoria.

La dimensione del campione di aziende da sottoporre a controllo in loco è pari ad almeno il 5% delle domande ammissibili ai sensi del Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione.

L'ARUSIA, effettuata l'istruttoria ne comunica l'esito al responsabile di misura il quale assume le determinazioni conseguenti agli accertamenti istruttori, provvede a notificare l'esito, a pubblicare gli elenchi delle domande e ad espletare la procedura per la liquidazione

La competente Direzione della Regione Umbria, su proposta del responsabile di misure, provvede ad inoltrare l'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore, per l'erogazione dei premi.

art. 13
(controlli e sanzioni)

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR dell'Umbria 2007-2013 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, aggiornandolo con ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti.

art. 14
(procedimento amministrativo)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile del procedimento risultano nel sottostante prospetto.

DOMANDE DI AIUTO				
Fasi del procedimento	Inizio	Termine	Responsabile	Atto finale
Acquisizione informatica delle domande di aiuto	pubblicazione avviso pubblico	Data di scadenza del bando	CAA o ARUSIA o soggetti autorizzati	Caricamento domande sul portale SIN
Verifica ricevibilità, criteri di ammissibilità e impegni indicati nelle domande, definiti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal bando.	Data protocollo	90 giorni	ARUSIA	Verbale a firma dell'istruttore incaricato e del suo supervisore, notifica irricevibilità
Approvazione della graduatoria – elenco delle domande ammesse, rinunciate e non ammesse.	Giorno successivo alla ricezione degli esiti istruttori	20 giorni	Responsabile di Misura	Atto del dirigente
Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse	Dall'approvazione della graduatoria	20 giorni	Responsabile di Misura	Notifica ammissibilità
Riesame delle domande in contenzioso amministrativo	Giorno successivo dal riscontro	30 giorni	Responsabile di Misura	Verbale di integrazione e comunicazione all'interessato

DOMANDE DI PAGAMENTO

Acquisizione informatica delle domande di pagamento	Giorno successivo al provvedimento di concessione	Data definita nel provvedimento di concessione	CAA o ARUSIA o soggetti autorizzati	Caricamento domande sul portale SIN
Verifica ricevibilità, criteri di ammissibilità e istruttoria rendicontazione.	Data protocollo	90 giorni	ARUSIA	Verbale a firma dell'istruttore incaricato e del suo supervisore, notifica irricevibilità
Comunicazione ai richiedenti dell'esito istruttorio e predisposizione elenchi di liquidazione.	Dalla comunicazione dell'esito istruttorio della rendicontazione da parte di ARUSIA	20 giorni	Responsabile di Misura	Atto del dirigente. Comunicazione ad AGEA e Notifica ai beneficiari
Controlli in loco	Dalla data di comunicazione del campione	90 giorni	ARUSIA	Verbale a firma dell'istruttore incaricato e del suo supervisore

La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE
 (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 art.47)

I sottoscritto _____ nat _____

a _____ il _____ e residente a _____

via/fraz/loc. _____,
 ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 consapevole che in caso di
 dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 76
 del medesimo decreto;

DICHIARA

Che la seguente documentazione: _____

_____ è presente presso il Servizio _____ in quanto la stessa
 è stata prodotta ai sensi della normativa _____ in data _____:

Che la seguente documentazione: _____

_____ è presente presso il Servizio _____ in quanto la stessa
 è stata prodotta ai sensi della normativa _____ in data _____:

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore